COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila
Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177
Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087
Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.69
del 20 Marzo 2023

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

Programma Gare Calcio a 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

Programma Gare Calcio a 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

ESPORT

ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

ALLEGATI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGNORI AVVOCATI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO, ANDREA BATTISTELLA E ALDO AMBROGI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 20.3.2023 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. ATESSA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CANUTO PAOLO PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CURI / ATESSA CALCIO, DISPUTATA IL 5.3.2023 PER IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (C.U. n° 67 del 9.3.2023 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Atessa Calcio ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S. perché il calciatore, "*Espulso per eccessive proteste e linguaggio blasfemo nei confronti dell'arbitro, nell'abbandonare il terreno di gioco rivolgeva nei confronti di quest'ultimo gravi offese. (Capitano)*".

Ha dedotto l'appellante l'eccessività della squalifica in quanto comminata per fatti non violenti nei confronti di un calciatore appena diciassettenne il quale, nelle precedenti diciannove partite di campionato, è stato sanzionato con un solo cartellino giallo.

Osserva la Corte che l'appello è infondato e non merita accoglimento. L'art. 9 comma 1 lett. e), prevede la squalifica non inferiore a quattro giornate di gara in caso di condotta non solo di particolare violenza, ma anche di particolare gravità; tale deve essere considerata quella posta in essere dal calciatore Canuto in quanto consistita in un atteggiamento (non contestato) minaccioso, irrispettoso e irriguardoso nei confronti del direttore di gara, peraltro in un campionato in cui dovrebbe senz'altro prevalere il fine educativo, formativo e ludico.

La Corte ritiene, pertanto, la sanzione inflitta dal primo giudice congrua ed adeguata agli addebiti contestati, anche in considerazione del fatto che il calciatore, nell'occasione, indossava la fascia di capitano.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la tassa relativa.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. CIVITELLA ROVETO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA CALCIATORE CALZETTA GIOVANNI PER QUATTRO TURNI; AMMENDA € 100,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITELLA ROVETO / ACADEMY ANGIZIA LUCO , DISPUTATA IL 5.3.2023 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 32 del 9.3.2023 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA).

Con p.e.c. del 13.3.2023 avente ad oggetto "Preannuncio Reclamo", la società A.S.D. Civitella Roveto ha impugnato le sanzioni sopra specificate deducendo l'insussistenza dei presupposti per la loro adozione.

Osserva la Corte che il gravame deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 76 comma 2 C.G.S. in quanto tardivo.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello in quanto inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 20/3/2023.

Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)

Il Presidente
(Concezio Memmo)